

Milano, 16-01-2003

Spett.le: Presidenza ELBA
 Presidenza F.L.F.
 Presidenza C.P.R.A.

Oggetto: trasmissione accordo

Con la presente trasmettiamo l'ipotesi d'accordo in oggetto alla cui lettura rinviamo.

In ogni caso precisiamo qui di seguito alcune raccomandazioni che saranno meglio specificate nel corso di un nostro prossimo incontro.

In riferimento alla questione relativa alla rateazione dei contributi ELBA Vi invitiamo a porre particolare attenzione sui tempi di erogazione delle provvidenze; soprattutto quelle relative alle imprese, assicurandoVi la solvibilità delle stesse.

In ordine alla sospensione dell'attività lavorativa rileviamo che le parti sociali hanno inteso che, in presenza dell'accordo sindacale, la stessa può avvenire per qualsiasi causa e in qualsiasi periodo dell'anno. Circa la sospensione dell'attività lavorativa, le parti ritengono importante che l'ELBA si doti di un programma informatico allo scopo di semplificare l'acquisizione dei dati utili per procedere alla liquidazione della provvidenza di cui trattasi. Pertanto il Consiglio di amministrazione è autorizzato a modificare il relativo modulo allegato all'accordo.

Vista l'importanza che gli EBA assumono all'interno dell'intero sistema bilaterale, riteniamo fondamentale che il personale adibito agli stessi abbia una adeguata preparazione.

Si rammenta inoltre la necessità di formulare nuove procedure che tengano conto delle modificazioni apportate dalle ipotesi di accordo.

Per quanto riguarda la dotazione delle password sia a livello regionale che territoriale, le parti rilevano quanto segue:

- circa il livello regionale, le parti nel corso di un incontro che si terrà con la presidenza ELBA, definiranno le aree di accesso;
- circa il livello territoriale la decisione del rilascio delle password avverrà mediante accordo tra le parti sociali territoriali

A questo proposito le scriventi suggeriscono l'opportunità di verificare che non ci siano controindicazioni giuridiche alle suddette dotazioni.

In relazione alla Vostra richiesta riguardante l'istituzione della banca dati dipendenti, le parti sociali, nel quadro di una sempre migliore efficienza ed efficacia del sistema bilaterale lombardo, invitano la presidenza dell'ELBA a sottoporre alle stesse un progetto di fattibilità.

Per quanto riguarda il CPRA, come si rileva dalla lettura del testo dell'ipotesi di accordo, lo stesso sarà collocato all'interno del F.L.F.. Segnaliamo inoltre che il CPRA, per l'esercizio delle sue funzioni opera in piena autonomia utilizzando le risorse economiche assegnate dal bilancio del FLF e quelle organizzative e del personale del sistema bilaterale.

In ordine al FLF segnaliamo che le parti sociali individuano nell'osservatorio uno degli obiettivi prioritari da raggiungere. A tal fine le parti stesse comunicheranno nel più breve tempo possibili i nominativi dei componenti del Comitato Tecnico.

Ci preme infine sottolineare che l'appartenenza all'unico sistema della bilateralità richiede una collaborazione fra tutti gli enti attraverso le previste forme di coordinamento e di verifica anche con le parti sociali.

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA

ACCORDO SUL SISTEMA DEGLI ENTI BILATERALI IN LOMBARDIA

Milano, 16-01-2003

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Cornelio Cetti e dal Vice Presidente Gianmaria Rizzi, con l'assistenza del Segretario Regionale Alberto Volontà e del Responsabile Politiche del Lavoro Eugenio Valoroso
- C.N.A. LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Tarcisio Viscardi, con l'assistenza del Segretario Regionale Romano Zannetti e del Responsabile Sindacale Bruno Veronelli
- CASARTIGIANI LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Mario Bettini, con l'assistenza del Segretario Regionale Mauro Sangalli e del Responsabile Sindacale Massimo Rossini.
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Franco Prinziavalle, con l'assistenza del Vice Segretario Marco Accornero, Pasquale Maiocco e della delegazione composta dai Sigg. Mario Reggio, Franco Scarpanti, Stefano Fugazza, Pier Polga, Ivan Mussio, Giuseppe Guerini e Marco Arrigoni

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Regionale Susanna Camusso, Franco Giuffrida e Claudio Dossi.
- C.I.S.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Regionale Carlo Borio e Stanislao Perego.
- U.I.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Regionale Walter Galbusera e Serafino Appugliese.

ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, ritengono utile il consolidamento del sistema bilaterale per lo sviluppo del comparto artigiano e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia.

Tali relazioni sindacali vanno inquadrare nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell'economia della Regione Lombardia e quindi del paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata.

L'attuale contesto economico-sociale dell'artigianato richiede pertanto un salto di qualità, i cui presupposti sono contenuti negli Accordi Interconfederali Regionali, anche finalizzato all'obiettivo di una più completa valorizzazione delle risorse umane.

Tale obiettivo è infatti strettamente connesso alla centralità del fattore umano nell'artigianato, finalizzato ad una sempre più crescente valorizzazione della professionalità imprenditoriale e del lavoro subordinato e, dunque, allo sviluppo economico-produttivo dell'impresa.

In questo quadro risulta quindi funzionale il potenziamento del sistema degli Enti Bilaterali in Lombardia attraverso i quali si coniugano, efficacemente, le istanze regionali con le dinamiche territoriali.

Tale sistema bilaterale è il supporto del miglioramento delle relazioni sindacali fra le parti sociali, senza diventarne strumento sostitutivo.

Nell'ambito del sistema, particolare importanza assume l'osservatorio, che riveste un ruolo funzionale anche per consentire alle parti di intervenire nei processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono direttamente il sistema delle imprese artigiane, nell'ottica di favorire lo sviluppo del comparto.

Le parti ritengono importante le intese raggiunte a livello nazionale relative alla verifica ed aggiornamento del modello contrattuale, ai principi degli ammortizzatori sociali e alla formazione continua attraverso le quali si aprono nuovi scenari per il sistema della bilateralità in Lombardia.

Ciò premesso:

1. La bilateralità in Lombardia è costituita da un unico sistema.

Le parti convengono sull'opportunità che tale sistema sia articolato su due livelli, uno regionale e l'altro territoriale.

2. Il livello regionale è costituito da un unico sistema che attualmente si articola attraverso E.L.B.A., F.L.F. e C.P.R.A che vengono finanziati mediante la contribuzione definita dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali regionali;
 - Compito di E.L.B.A. è la gestione dei fondi contrattualmente obbligatori;
 - Compito del F.L.F. è il sostegno e lo sviluppo della formazione professionale; il monitoraggio dell'occupazione e delle sue dinamiche; il sostegno all'attività del CPRA come previsto dal verbale d'intesa del 17/06/97 e successive modificazioni; l'osservatorio dell'artigianato.
 - Compito del C.P.R.A. è quello di svolgere le funzioni relative alla sicurezza del lavoro previste dalle leggi vigenti, dall'A.I. 3.9.1996 e dal verbale di intesa regionale del 16.7.1997e successive modificazioni.
3. Nel rispetto degli statuti, l'attività degli enti si svolge sulla base delle indicazioni fornite dalle parti sociali:
 - per l'E.L.B.A. attraverso l'accordo sulle provvidenze.
 - per il F.L.F. attraverso l'accordo fra le parti che individua le linee di priorità strategiche.
4. Il livello territoriale è costituito dagli E.B.A.. Gli E.B.A. sono lo strumento attraverso il quale si concretizza sul territorio l'attività degli Enti e dei Comitati regionali e si realizza la bilateralità decisa a livello territoriale .
5. L'appartenenza all'unico sistema della bilateralità richiede una collaborazione fra gli Enti e i Comitati, regionali e territoriali, nel rispetto delle missioni loro attribuite dalle parti, attraverso forme di coordinamento. Quanto sopra sia per valorizzare il ruolo di "sistema" che per ottimizzare i costi.
6. Ciascun Ente appartenente al sistema della Bilateralità Lombarda ha un proprio fondo comune e risponde in proprio delle obbligazioni assunte avendo autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale. I creditori di un singolo Ente possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo comune dell'Ente medesimo. In particolare ogni Ente ha la piena responsabilità delle scelte gestionale ed organizzative effettuate, degli atti amministrativi compiuti e delle obbligazioni assunte. Quindi gli altri enti rispondono di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni da loro assunte. Eventuali rapporti di natura amministrativa o finanziaria a favore degli EBA devono intendersi come mera attività di assistenza senza alcuna assunzione di responsabilità.

Sulla base di questi principi sono stipulati i seguenti accordi relativi a:

1. Statuto dell'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.)
2. Fondo Regionale per la Tutela della Professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti
3. Accordo sulle Provvidenze e procedure del Fondo Regionale per la Tutela della Professionalità
4. Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia
5. Fondo Lombardo Bilaterale per la Formazione e il Lavoro nell'Artigianato – F.L.F.
6. Statuto del Fondo Lombardo Bilaterale per la Formazione e il Lavoro nell'Artigianato – F.L.F.
7. Verbale di Intesa per l'attuazione dell'A.I. 3/9/96
8. Determinazione dei versamenti all'ELBA.
9. Enti Bilaterali Artigianato Territoriali – E.B.A.
10. Coordinamento Sistema Enti Bilaterali.
11. Verbale di intesa di attuazione dell'accordo del 16.01.2003

Le parti s'incontreranno con le presidenze degli Enti e dei Comitati per illustrare il contenuto degli accordi

Nel caso in cui nel corso della vigenza del presente accordo intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa, ovvero che rinviino alle parti la definizione di tempi, modalità o condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano sin da ora di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti o modifiche.

STATUTO DELL'ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (E.L.B.A.)

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, C.L.A.A.I., C.N.A., C.A.S.A. (OO.AA.) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (OO.SS.) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO - E.L.B.A.". di seguito chiamata E.L.B.A..
2. L'E.L.B.A. costituisce parte integrante dell'unico sistema della bilateralità dell'artigianato della Lombardia.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'E.L.B.A. non ha fini di lucro ed è finalizzato alla erogazione di prestazioni e servizi per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'A.I. 21.7.1988 e dei loro lavoratori dipendenti concordati fra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. In particolare l'E.L.B.A. provvederà alla gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori costituiti al suo interno mediante accordi fra le Organizzazioni Fondatrici, intendendosi per esse le Confederazioni e le loro federazioni di categoria.
Potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra

Art. 3 - Sede e durata

0. L'E.L.B.A. ha durata illimitata e sede in Milano.
1. Per l'attuazione delle sue funzioni l'E.L.B.A. si avvale degli Enti Bilaterali costituiti a livello territoriale, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali regionali stipulati fra i soci.

Art. 4 - Soci

1. Sono soci dell'E.L.B.A. le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.

Art. 5 - Recesso del socio

1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante disdetta degli A.I. regionali del 27/11/89, del 7/2/92 e seguenti, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'E.L.B.A.

Art. 6 - Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito dagli eventuali contributi degli associati e di enti e istituzioni pubbliche e private, dagli interessi e altri proventi maturati anche sui Fondi gestiti dall'E.L.B.A. e dai beni acquistati con il predetto fondo.
Non fanno invece parte del fondo comune le somme versate dalle imprese, ed eventualmente dai lavoratori, nei Fondi istituiti all'interno dell'E.L.B.A. sulla base dei Contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro o di appositi accordi sindacali e i contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi dei Fondi. Le suddette risorse saranno quindi contabilizzate in appositi capitoli di bilancio.
2. L'E.L.B.A. risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditori dell'E.L.B.A. hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

Art. 7 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'E.L.B.A.:

- - L'Assemblea
- - il Consiglio di Amministrazione
- - Il Presidente e il Vice Presidente
- - il Collegio dei Revisori
- - i Comitati dei Fondi.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle OO.AA. e in numero di 12 dalle OO.SS. e rimane in carica due anni.
2. La nomina di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega, farsi rappresentare in assemblea da altro componente.
4. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Chi presiede l'assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
6. Al termine dell'assemblea viene approvato il verbale redatto da un Segretario, nominato dall'assemblea. Il verbale sarà inviato ai soci.

Art. 9 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - bilancio dell'esercizio sociale;
 - relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'E.L.B.A.
 - individuazione delle linee strategiche.
2. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e della relazione relativa all'attività svolta.
3. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata o fax (o mezzi equipollenti), da inviare ai componenti e ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera in materia di procedure per la liquidazione dell'E.L.B.A., relative modalità e nomina dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle OO.AA. e in numero di sei dalle OO.SS..
2. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica due anni.
Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.

3. Ogni amministratore ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente.
4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.
5. I Presidenti ed i Vice Presidenti dei Comitati dei Fondi, qualora non ne siano già componenti, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. senza diritto di voto, quando siano in discussione argomenti di pertinenza degli stessi Fondi.

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono fatte mediante avviso da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno nove dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti in proprio o per delega.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai soci.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente su designazione dei soci CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, ed il Vice Presidente su designazione dei soci CGIL, CISL, UIL. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione medesimo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'E.L.B.A. e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente sovrintendono al funzionamento dell'Ente e svolgono ogni altro compito che venga loro delegato dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta

Art. 14 - Rimborsi spese e compensi

1. I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi decisi dal Consiglio.
2. I compensi per il funzionamento degli organi di cui all'art. 7 e l'eventuale rimborso spese ai soci saranno stabiliti mediante accordo fra questi ultimi.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Viene nominato dall'Assemblea e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea che lo ha nominato.
2. Il Presidente deve essere scelto di comune accordo dai soci fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili. Un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.AA. e un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.SS..
3. All'atto della nomina viene deliberato il compenso dei componenti il Collegio, secondo le indicazioni concordate dai soci.
4. Per quanto compatibile, si applica al Collegio dei Revisori il disposto degli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile.

Art. 16 - Deliberazioni degli organi

1. Gli organi dell'E.L.B.A. non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle parti sociali regionali.

Art. 17 - Comitati dei Fondi

1. Per ogni Fondo istituito all'interno dell'E.L.B.A. a norma dell'art. 2, secondo comma, del presente Statuto viene istituito un Comitato.
2. La composizione e le regole di funzionamento dei Comitati sono determinati dagli accordi sindacali che istituiscono i Fondi all'interno dell'E.L.B.A.

Art. 18 - Compiti dei Comitati dei Fondi

1. I Comitati dei Fondi provvedono alla destinazione delle risorse accantonate nei rispettivi Fondi nell'ambito di quanto disposto dagli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 e dagli accordi che istituiscono i Fondi medesimi. In particolare provvedono:
 - a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze
 - a deliberare l'erogazione delle somme a carico dei Fondi;

Art. 19 - Gestione dei Fondi

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo precedente, la gestione dei Fondi spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il Bilancio dell'esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio e sull'attività svolta (ivi compreso l'utilizzo dei Fondi gestiti dall'ELBA), dalla relazione del Collegio dei Revisori, e ne invia copia ai soci.
3. Entro il mese di Novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e il piano di attività, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra i soci.
4. Il Bilancio di Previsione annuale è il documento che delinea le politiche economiche e finanziarie dell'ente per l'esercizio.

Art. 21 - Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo dell'attività dell'ente, salva diversa determinazione dei soci.
2. Le risorse dei Fondi gestiti da ELBA, non utilizzate durante l'esercizio, saranno destinate secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi dei Fondi stessi.

Art. 22 - Scioglimento

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l'ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art. 5 da parte di tutte le OO.AA. e/o di tutte le OO.SS. regionali.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, provvede alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. regionali che risultino essere soci al momento dello scioglimento, ed uno designato di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Milano.
3. L'assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti della Lombardia su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS.:

Art. 23 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Art. 24 - Modifiche dello statuto

1. Il presente statuto sostituisce quello in vigore alla data odierna e potrà essere modificato mediante accordo fra i soci .

Art. 25 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano

FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO DIPENDENTI

Art. 1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI (OO.AA.) e le organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL (OO.SS.) è istituito il "Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A. secondo quanto previsto dal presente accordo e dallo statuto dell'E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo è istituito in attuazione degli Accordi interconfederali 21.7.1988, 22.6.1993 e successive modificazioni e degli Accordi interconfederali della regione Lombardia del 27.11.1989 e del 7.2.1992 e successivi, ed opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane.
2. Il Fondo è finalizzato alla erogazione di provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia e promozione dell'occupazione e del patrimonio di professionalità.
3. Il Fondo è finalizzato inoltre alla erogazione di provvidenze a favore delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.
4. Il Fondo potrà erogare ulteriori provvidenze o interventi a favore dei lavoratori e delle imprese che saranno concordate tra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
 - a) dalla contribuzione a carico delle imprese iscritte;
 - b) dalla eventuale contribuzione a carico dei dipendenti delle imprese;
 - c) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.I contributi di cui ai punti a) e b) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.
2. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi .

Art. 4 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti (Comitato) provvede alla destinazione delle risorse accantonate nel Fondo e ne autorizza l'utilizzo nell'ambito di quanto previsto dal successivo art. 12.
2. In particolare il comitato provvede a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze. A tale scopo il Comitato si riunisce di norma due volte al mese.
3. Fino a diversa determinazione delle organizzazioni di cui all'art. 1, le funzioni del Comitato sono assegnate al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A.

Art. 5 - Iscritti

1. In ottemperanza ai punti 6 e 15 dell'accordo interconfederale 21.7.1988, le imprese rientranti nei settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA e le OO.SS. nazionali e dai successivi accordi anche regionali, ad esclusione dell'edilizia e dell'autotrasporto - sono tenute ad iscriversi al Fondo, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse.

Art. 6 - Decorrenza dell'iscrizione

1. L'obbligo di iscrizione decorre:
 - dalla data di assunzione del primo dipendente;
 - dalla data in cui l'impresa con dipendenti, in precedenza non artigiana, risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - dalla data in cui risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane l'impresa artigiana trasferita in Lombardia.
2. Entro la fine del mese successivo dalle date sopra indicate le imprese debbono presentare denuncia di iscrizione all'E.B.A. competente per territorio contenente fra l'altro il numero dei dipendenti, di cui al comma 2 dell'art. 7, in forza alla stessa data e devono effettuare il versamento del contributo entro il mese successivo alla data della denuncia.

Art. 7 - Contributo

1. L'importo del contributo annuale che le imprese devono versare al Fondo è determinato con accordo tra le organizzazioni di cui all'art. 1. L'importo da versare è quello al netto dei contributi previdenziali da corrispondere all'INPS per la quota relativa alle prestazioni ai lavoratori.
2. Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine non si computano:
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. Nel caso in cui le imprese debbano procedere al versamento di contributi arretrati, secondo quanto previsto dall'art. 10 punto 1, possono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., tramite l'E.B.A. competente per territorio, per ottenere la rateazione di quanto dovuto, compreso il versamento per l'anno corrente se scaduto.

La rateazione è concessa, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che:

- ci sia da parte dell'impresa il riconoscimento del debito nei confronti di E.L.B.A.;
- sia allegata alla domanda la ricevuta del versamento all'E.L.B.A. del 20% delle somme dovute.

In caso di rigetto dell'istanza, o nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine fissato da E.L.B.A., l'impresa è tenuta al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La concessione della rateizzazione del contributo al F.T.P. determina automaticamente anche la rateazione del contributo FACL.

4. Le imprese possono presentare domanda al consiglio d'amministrazione dell'ELBA, tramite l'EBA competente per territorio, per ottenere la rateazione del versamento per l'anno corrente.

La rateazione è concessa all'impresa per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che:

- ci sia da parte dell'impresa il riconoscimento del debito nei confronti di ELBA;
- sia allegata alla domanda la ricevuta del versamento all'ELBA del 20% delle somme dovute
- abbia ottenuto la rateazione dei contributi dovuti agli istituti previdenziali, oppure abbia in corso contratti di solidarietà o di sospensione dal lavoro, oppure abbia subito un evento eccezionale.

La domanda va inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento. In caso di accoglimento della richiesta l'impresa è considerata in regola con i versamenti a decorrere dalla data di richiesta di dilazione.

In caso di rigetto dell'istanza, o nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine fissato da ELBA, l'impresa è tenuta al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La concessione della rateazione del contributo al FTP determina automaticamente anche la rateazione del contributo FACL.

Art. 8 - Denuncia annuale e versamento del contributo

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno le imprese iscritte devono denunciare all'E.L.B.A. il numero dei lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 7 in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le imprese devono inoltre versare il contributo dovuto entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il contenuto e le modalità della comunicazione annuale e le modalità di versamento del contributo sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Art. 9 - Cessazione dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Fondo cessa:
 - a) con lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
 - b) con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa iscritta;
 - c) quando alla data del 31 dicembre l'impresa non ha più alle proprie dipendenze lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 7.
2. Le imprese devono comunicare tempestivamente all'E.L.B.A. l'avvenuta cessazione dell'iscrizione.
3. In caso di cessazione dell'iscrizione gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla iscrizione al Fondo.

Art. 10 - Condizioni generali e particolari per l'intervento del Fondo

1. Sono beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 11 le imprese iscritte e i loro dipendenti, esclusi i lavoratori a domicilio, a condizione che, alla data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del Fondo risulti effettuato il versamento relativo ai tre anni precedenti, aumentati a quattro nel caso in cui non siano mai stati effettuati i previsti versamenti, oltre a quello relativo all'anno corrente se scaduto.

Nel caso in cui l'impresa abbia inoltrato domanda di rateazione a norma dell'art. 7, punti 3 e 4, alla data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del Fondo deve risultare versato il 20% di quanto dovuto.

In caso di concessione della rateazione, alla data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del fondo, debbono essere state versate le rate scadute.

Fermo restando il diritto di cui sopra, l'erogazione delle provvidenze è subordinata al fatto che l'impresa abbia effettuato:

- gli ultimi tre versamenti dovuti al FACL fissati dagli accordi regionali;
 - il versamento al Fondo per l'anno corrente in scadenza successivamente alla data in cui si sono verificate le condizioni per l'intervento del Fondo.
2. L'iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato dell'accordo istitutivo del Fondo, dello Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'E.L.B.A., nonché degli accordi nazionali e regionali che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e l'incondizionata accettazione di esse nonché delle loro successive variazioni.

Art. 11 - Provvidenze

1. Le provvidenze, la durata e la misura delle stesse, nonché le relative procedure sono quelle riportate nell'accordo sulle provvidenze e procedure del fondo tutela professionalità previsto dagli accordi vigenti.

Art. 12 - Domande ed erogazione delle provvidenze

1. Per ottenere l'erogazione delle somme a carico del Fondo gli interessati, al verificarsi degli eventi ammissibili a contributo, debbono inoltrare apposita domanda all'E.B.A. competente per territorio che rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione. Qualora le procedure delle singole provvidenze non prevedano termini diversi, il termine massimo per la presentazione della domanda, da considerarsi essenziale ad ogni e qualsiasi effetto, è determinato nel mese successivo al trimestre solare nel corso del quale si sono verificate le condizioni per usufruire delle provvidenze.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. approva i moduli per le domande e la documentazione da allegare, determinando i requisiti minimi necessari perché la domanda possa essere ricevuta.
3. L'EBA procede all'istruttoria delle domande e delibera sulla loro conformità a quanto previsto dal presente accordo e ai criteri eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA, indicando le motivazioni della decisione nel caso in cui la domanda sia respinta. Ciascun componente può chiedere di far risultare dal verbale della seduta i motivi del proprio voto. Nel caso di incompletezza della documentazione l'EBA chiede alle imprese e/o ai lavoratori l'integrazione della stessa, assegnando un termine per il completamento non superiore a due mesi. Il verbale della seduta è trasmesso all'ELBA.
L'esame delle domande è effettuato direttamente dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA nel caso in cui l'EBA non provveda all'esame delle domande, di norma, entro i trenta giorni successivi alla loro presentazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della delibera dell'EBA, delibera complessivamente sulle domande approvate o respinte dagli EBA.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA delibera sulle singole domande quando ne faccia motivata richiesta un suo componente o su segnalazione degli uffici dell'ELBA: a tale scopo all'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere allegati i verbali degli EBA relativi alle domande in approvazione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse tramite gli EBA al soggetto che ha inoltrato la domanda. In caso di decisioni difformi da quelle assunte dall'EBA, l'ELBA ne comunicherà le motivazioni.

5. Allo scopo di garantire il massimo di omogeneità in tutto il territorio regionale nell'esame delle domande, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare, in ottemperanza degli accordi regionali vigenti, preventivamente o in presenza di difformità di valutazione da parte degli EBA, una serie di criteri ai quali gli EBA sono tenuti a conformarsi.

Per le medesime finalità, l'ELBA procede a verificare a campione, presso gli EBA sulla base della documentazione ivi conservata, la corretta applicazione degli accordi e dei criteri indicati da ELBA nell'istruttoria delle pratiche.

Il Consiglio di Amministrazione ha in ogni caso la facoltà di procedere, in presenza di fondati motivi, alla verifica delle provvidenze erogate, anche mediante accesso presso i richiedenti le provvidenze. Nell'accertamento dovranno essere coinvolti gli E.B.A. che hanno istruito le pratiche.

6. Le erogazioni del Fondo hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate nel limite delle sue disponibilità stanziata ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto dai punti 12 e 13 dell'Accordo Interconfederale 21.7.88.
7. Le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata. Nel caso di avanzi delle risorse stanziata per le varie provvidenze, questi saranno portati a copertura degli eventi dei periodi successivi. In caso di in capienza delle risorse stanziata per le singole provvidenze, il Consiglio di Amministrazione utilizzerà le risorse eventualmente residue da altre provvidenze all'interno di ciascuno dei Fondi indicati alle lettere b) e c) del 1° comma del successivo art. 15. In caso di ulteriore in capienza il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione in misura ridotta e/o l'utilizzazione di criteri di selezione delle domande, dandone informazione alle parti di cui all'art. 1.
8. Nei territori nei quali l'E.B.A. non è ancora costituito e nel caso previsto dal penultimo capoverso punto 4 dell'accordo per la costituzione degli Enti bilaterali territoriali del 16/01/2003, le domande per le provvidenze vanno inoltrate all'E.L.B.A. per il tramite degli sportelli convenzionati.
9. I termini scadenti in agosto sono prorogati al 30 settembre.

Art. 13 - Gestione del Fondo

1. Fermo restando quanto indicato nei primi due commi dell'articolo precedente, la gestione delle risorse che costituiscono il Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dal regolamento e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..
3. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A. e degli E.B.A.. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tali scopi.

Art. 14 - Rendiconto annuale

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Consiglio d'Amministrazione approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
2. Il Consiglio d'Amministrazione redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
3. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 15 - Ripartizione dei versamenti e delle spese

1. Le entrate di cui all'art 7 punto 1 sono ripartite nei seguenti capitoli di bilancio:
 - a) "Contributo al Fondo Nazionale", le somme destinate al Fondo Nazionale;
 - b) "Fondo sostegno al reddito dei lavoratori" da utilizzare per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 2, il 78,3% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a);

c) "Fondo sostegno al reddito delle imprese" da utilizzare per gli interventi di cui al terzo comma dell'art. 2 punto 2, il 21,7% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a).

Si dà atto che le percentuali indicate ai punti b) e c) corrispondono a quelle dell'A.I. 21.7.88 - rispettivamente pari all'80% e al 20% - calcolate sugli importi al lordo dei contributi previdenziali attualmente in vigore.

Le risorse da destinare alle spese di gestione dell'E.L.B.A., determinate così come previsto dall'art.13, saranno trimestralmente imputate ai capitoli di cui ai punti b) e c) precedenti con la stessa percentuale ivi indicata.

Art. 16 - Controversie

- 1 Contro le decisioni del Consiglio d'Amministrazione può essere inoltrato ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della decisione, al Collegio dei Garanti che decide insindacabilmente entro i 60 giorni successivi. La decisione con la relativa motivazione è comunicata al ricorrente e all'EBA competente.
- 2 Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, dei quali uno indicato congiuntamente dalle OO.AA. regionali, uno indicato congiuntamente dalle OO.SS regionali ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo fra persone esperte in materie giuridiche.
- 3 Gli organi dell'E.L.B.A. sono tenuti a dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti, qualora le stesse siano accettate dal ricorrente.

Milano, 16-01-2003

ACCORDO SULLE PROVVIDENZE E PROCEDURE DEL FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'

ELENCO DELLE PROVVIDENZE PREVISTE PER L'ANNO 2003

PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI

1. Contratti di solidarietà
2. Sospensione attività lavorativa
3. Interventi per la disoccupazione
4. Anzianità professionale aziendale
5. Borse di studio
6. Formazione lavoratori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 punto 7 dell'accordo relativo al fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, il consiglio d'amministrazione procede allo stanziamento delle risorse previste alla lettera b) primo comma art. 15 del suddetto accordo fra le varie provvidenze, privilegiando quelle di cui ai punti 1, 2, 3.

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

1. Formazione apprendisti
2. Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
3. Promozione dei sistemi di qualità
4. Formazione imprese
5. Eventi eccezionali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 punto 7 dell'accordo relativo al fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, il consiglio d'amministrazione procede allo stanziamento delle risorse previste alla lettera c) primo comma art. 15 del suddetto accordo fra le varie provvidenze, privilegiando quella di cui al punto 5.

Le parti si danno atto che l'insieme delle provvidenze e dei rispettivi stanziamenti costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 15 dell'accordo istitutivo del F.T.P.

Nei bacini in cui gli E.B.A. non sono stati ancora costituiti, o non sono ancora operanti con ELBA, la presentazione delle domande avverrà tramite gli sportelli convenzionati.

Il presente accordo scadrà il 31.12.2003 e s'intenderà prorogato di anno in anno nel caso in cui le parti firmatarie non notificheranno all'ELBA entro il 30 Novembre decisioni diverse.

Le parti si incontreranno entro il primo trimestre del 2003 per individuare eventuali nuove provvidenze e le relative fonti di finanziamento.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate a riduzioni di orario di cui all'art. 5 L. 236/93 ed agli accordi interconfederali.

2. Misura delle provvidenze

In caso di riduzione dell'orario annuo di lavoro, il periodo interessato dal contratto di solidarietà non potrà essere inferiore a due settimane e superiore ai limiti di legge. In ogni caso la riduzione non potrà essere inferiore a 80 ore e superiore ai limiti di legge.

Previo accordo sindacale il Fondo eroga dall'inizio al termine dell'evento una prestazione pari al 50% della retribuzione persa.

Fermo restando le disposizioni di legge in materia, il limite per l'accesso ai contratti di solidarietà per i lavoratori part-time, sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro in atto.

Il Fondo Regionale erogherà le provvidenze anche a quei lavoratori che non dovessero eventualmente beneficiare del contributo pubblico.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziare.

3. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono inoltrare domanda secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto nelle sedi bilaterali sindacali anche dall'imprenditore e dai dipendenti interessati, così come previsto dall'accordo nazionale 20.7.1993 (all. A).

Entro il termine perentorio 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale la domanda va presentata all'E.B.A. competente per territorio che ne rilascerà ricevuta. L'E.B.A., accertata la completezza e validità della documentazione, decide sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare sulla domanda determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo allo stanziamento del trimestre in corso. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P.. La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa.

Alla fine di ogni gruppo di 13 settimane e, in ogni caso, alla fine del periodo di cui al punto 2 le imprese comunicano all'EBA le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. L'EBA, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, autorizza l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e l'ELBA provvede all'erogazione del pagamento all'impresa.

4. Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.

Le parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi o sostitutivi della L.236/93 le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

Contratti di solidarietà - Allegato A)

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

Premesso che l'accordo nazionale del 20 luglio 1993 stipulato fra FRAL/Confartigianato, CNA, CASA,CLAAI e CGIL, CISL e UIL prevede che nei casi di crisi congiunturali le parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste dall'A.I. 21.7.1988, capitolo relazioni Sindacali, punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo di licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o di parte dei lavoratori dell'azienda interessata, le parti regionali con il presente verbale individuano le modalità da seguire per dare concreta attuazione alla richiamata procedura.

1. Per la validità degli accordi relativi ai contratti di solidarietà, il cui modulo da compilare si allega , gli stessi dovranno essere preventivamente sottoscritti almeno dalla organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino. Gli accordi dovranno essere inoltre sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i. Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.
2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le R.S.B. presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere ai contratti di solidarietà. Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed ove ricorrano per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro. Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.
3. L'accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze va presentato entro 30 giorni all'E.B.A. territorialmente competente che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure indicate ai punti 1), 2) e 3) si applicano a tutti i contratti di solidarietà stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno realizzato quanto previsto dall'accordo del 20 luglio 1993 relativo alle procedure per l'accesso ai contributi pubblici previsti dall'art. 5 della legge 236/93 e successive modificazioni.

VERBALE DI ACCORDO PER CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

(Accordo regionale artigianato del 16/01/2003)

(Allegare la modulistica richiesta dal Ministero)

Addì _____ in _____

TRA

(l'Associazione/Unione artigiani) _____ nella persona del
Sig. _____ anche in rappresentanza ad assistenza della ditta
_____ di _____ presente nella persona
del Sig. _____

E

il rappresentante sindacale di bacino presente nella persona del/dei Sig.

_____ presenti i lavoratori dell'azienda.

Nel corso dell'incontro l'azienda ha comunicato quanto segue:

(indicare i motivi: ad esempio perdita di mercato, investimenti tecnologici, trasformazione di attività, ecc.)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

_____ (precisare quali: esempio commerciali, di risanamento, ecc.)

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo, ed al fine di evitare il licenziamento di n° _____ dipendenti

stipulano

la presente intesa ai sensi dell'art. 5 della L. 236/93 e dell'accordo regionale del 16.01.2003 e successivi.

Il contratto di solidarietà interesserà n° _____ lavoratori ai quali viene consensualmente ridotto l'orario di lavoro nella misura di n° ore _____ a decorrere dal _____ e fino al _____.

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della L. 236/93 e dell'accordo regionale 17.09.93 e successivi, la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario di lavoro effettivamente svolto.

In relazione al comma 10 dell'art. 5 L. 236/93, alla luce di esigenze temporanee di maggior lavoro, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 48 ore prima a mezzo telegramma, segnalando le modifiche dell'orario di lavoro alle quali dovrà attenersi.

Per quanto non previsto si rinvia all'accordo del 16.01.2003 e successivi ed all'art. 5 della L. 236/93, i cui contenuti sono conosciuti ed integralmente accettati dai lavoratori dell'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per le OO.AA.
(L'Associazione o Unione di)

Per le R.S.B.

L'azienda

I lavoratori (*per presa visione ed integrale accettazione*)

Nome e Cognome

firma

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1. Tipologia di intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore dei dipendenti sospesi dall'attività lavorativa per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 60 giorni lavorativi da conteggiarsi nell'arco dei 12 mesi precedenti dall'inizio della sospensione.

L'accesso a tale provvidenza può essere chiesto:

- quando l'impresa abbia preventivamente utilizzati gli istituti contrattuali nei confronti dei dipendenti interessati dalla sospensione;
- nei casi in cui non ricorra la stagionalità delle prestazioni.

2. Misura delle provvidenze

Il Fondo eroga un sussidio pari al 50% della paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione sulla base dell'orario di lavoro e del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione.

Il sussidio è aumentato all'80% nel caso in cui il soggetto non abbia i requisiti per accedere al sussidio di disoccupazione.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziato.

3. Procedure

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale (Allegato), l'impresa lo presenta all'E.B.A. competente per territorio che ne rilascerà ricevuta. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissibilità della domanda secondo le procedure dell'art. 12 dell'accordo del F.T.P..

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa al lavoratore e all'impresa.

Entro il termine perentorio di un mese dalla fine del periodo di sospensione, il/i lavoratore/i presentano, all'E.B.A. dichiarazione relativa alla durata della sospensione, predisposta dall'impresa. Il Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P., provvede a deliberare l'erogazione del sussidio, disponendo l'effettuazione del pagamento al lavoratore.

4. Disposizioni varie

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti hanno inteso fornire ai lavoratori un sostegno in caso di mancanza del reddito e alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato.

5. Disposizioni finali

L'accordo sindacale è previsto esclusivamente per accedere alle provvidenze del Fondo.

sospensione dell'attività lavorativa - Allegato

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

1. Per la validità degli accordi relativi alla sospensione dell'orario di lavoro, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere sottoscritti, preventivamente e comunque, per eccezionali e giustificati motivi, non oltre 5 giorni dalla data di inizio della sospensione, almeno dalla Organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino.
Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.
In presenza di sospensioni derivanti da eventi eccezionali il consiglio d'Amministrazione può deliberare termini diversi per la sottoscrizione dell'accordo sindacale.
Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.
2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le RSB presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere alla sospensione dell'orario di lavoro.
Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed, ove ricorrano, per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.
In tal caso l'accordo, che dovrà essere sottoscritto preventivamente, dovrà inoltre essere controfirmato dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.
3. L'accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze va presentato entro 30 giorni all'E.B.A. territorialmente competente che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure qui indicate ai punti 1),2) e 3) si applicano a tutti gli accordi di sospensione stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

VERBALE DI ACCORDO PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

(Accordo regionale artigianato del 16/01/2003)

Addì _____ in _____

TRA

(l'Associazione/Unione artigiani) _____ nella persona del

Sig. _____ in rappresentanza ad assistenza della ditta _____

di _____ presente nella persona del Sig. _____

E

il rappresentante sindacale di bacino presente nella persona del Sig.

_____ presenti i lavoratori dell'azienda.

Premesso che nel corso dell'incontro l'azienda si trova in stato di crisi produttiva per i seguenti motivi:

(indicare i motivi)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

(precisare quali)

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo

stipulano

la presente intesa ai sensi dell'accordo regionale del 16.01.2003.

INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un sussidio a favore dei lavoratori licenziati.

2. Durata e misura delle provvidenze

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Il sussidio è concesso nella misura di euro 104 lorde settimanali (80 per gli apprendisti) per un massimo di 15 settimane e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione.

3. Procedure

Per richiedere il sussidio i lavoratori debbono inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese successivo al trimestre solare nel quale si è verificato la cessazione dello stato di disoccupazione o siano trascorse le 15 settimane ammesse al contributo, per il tramite dell'E.B.A. competente per territorio, secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante le motivazioni dell'avvenuto licenziamento e la provenienza da una impresa iscritta al Fondo Regionale. In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione sospende l'erogazione fino al termine della controversia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P., sulla ammissione della domanda.

ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 15 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

2. Durata e misure delle provvidenze

Per il dipendente che ha maturato una anzianità di servizio superiore a 15 anni presso la stessa impresa è previsto il contributo dell'anzianità professionale aziendale. Tale contributo sarà pari a euro 155 e sarà concesso allo stesso lavoratore a partire dall'anno 2000 una sola volta per biennio.

3. Procedure

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la permanenza in servizio del lavoratore al momento della maturazione del periodo e la data di assunzione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal semestre solare nel corso del quale il lavoratore ha compiuto l'anno di anzianità.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P..

INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare contributi alle imprese che incrementano l'organico assumendo dipendenti a tempo indeterminato.

L'incremento si verifica quando il numero di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno (esclusi gli apprendisti) in forza al 31 dicembre è superiore a quello degli stessi dipendenti in forza al 1° gennaio precedente.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 3.330 dipendenti a livello regionale, suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

2. Durata e misura delle provvidenze

Il contributo è concesso, per ogni dipendente che ha concorso ad incrementare l'organico, nella misura di euro 155.

3. Procedure

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare per ogni bacino il numero dei dipendenti ammessi a contributo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli E.B.A., ovvero in sua assenza le parti sociali competenti per territorio, provvede ad individuare i criteri di priorità per l'esame delle domande. In assenza di accordo i criteri saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA.

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare una domanda cumulativa al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dei criteri di priorità deliberati.

BORSE DI STUDIO

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione secondaria, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.

Tali corsi dovranno avere una durata minima di 3 anni.

2. Durata e misure delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda di euro 260 per i corsi triennali, euro 520 per i diplomi di scuola di istruzione secondaria e euro 775 per i corsi o diplomi di laurea.

Tale contributo sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

3. Procedure

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante il superamento del corso.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è conseguito il diploma o la laurea.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P..

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale interviene per favorire la crescita della professionalità nell'impresa attraverso l'erogazione di contributi ai titolari, soci, collaboratori e dipendenti delle imprese che frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall'azienda.

Nel caso di cittadini stranieri sono ammessi a contributo anche i corsi di apprendimento della lingua italiana.

2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura del 25% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di euro 260. Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a euro 155.

3. Procedure

Per richiedere il contributo l'impresa o il lavoratore (a seconda di chi ha sostenuto il costo) deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante la partecipazione al corso e copia delle fatture relative al costo del corso, anche se non pagate.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è ultimato il corso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P., sulla erogazione del contributo.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione decidere insindacabilmente sull'inerenza del corso all'attività dell'impresa e sulla determinazione della quota di costo non attribuibile all'attività didattica da escludere dal contributo.

EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede ad erogare contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da eventi eccezionali derivanti da fattori (esterni) estranei all'impresa.

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale della attività produttiva dell'impresa: pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.

2. Misura delle provvidenze

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, - ivi compreso il rimborso del costo del personale dipendente utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero ecc. - , nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti. Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte di assicurazioni.

Il contributo è concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà superare i 15.500 euro. Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a 5.150 euro.

3. Procedure

Per richiedere l'ammissione al contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo Regionale per il tramite dell'E.B.A. competente per territorio secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il verificarsi dell'evento la documentazione dei costi sostenuti e la dichiarazione di inesistenza di indennizzi da parte di.

La domanda va presentata entro il settimo mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Entro lo stesso termine la domanda può essere presentata anche qualora non si conosca l'indennizzabilità dell'evento da parte dell'assicurazione, in tal caso la pratica resta sospesa fino alla definizione della pratica assicurativa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del FTP, sulla erogazione della domanda al contributo.

Fermo restando le misure delle provvidenze, l'impresa potrà presentare anche prima dei sei mesi domande parziali allegando la documentazione dei costi sostenuti fino a quel momento

PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA'

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di stimolare la crescita e il consolidamento delle imprese il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la certificazione dei sistemi di qualità aziendali realizzata attraverso enti certificatori accreditati, compresi i relativi aggiornamenti.

2. Misura delle provvidenze

Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per gli interventi di cui sopra.

Il contributo è concesso nella misura del 15% dei costi documentati e non potrà essere superiore a euro 1.050. Per essere ammesso a contributo il costo deve essere superiore a euro 1.550.

Nell'ambito delle risorse disponibili la precedenza alla provvidenza verrà data alle imprese che presentano domanda per la prima volta.

3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo regionale per il tramite dell'E.B.A. territorialmente competente secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dal trimestre solare nel quale è stato ultimato l'intervento ed emessa la relativa fattura.

Alla domanda deve essere allegata una nota illustrativa dell'intervento e copia delle fatture relative ai costi sostenuti, anche se non ancora pagate.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del FTP, sulla erogazione del contributo.

FORMAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDISTI

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di favorire la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna organizzate dagli enti pubblici competenti, il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la retribuzione delle ore di frequenza ai corsi.

Il contributo sarà concesso ad un numero massimo di 3.500 apprendisti a livello regionale, suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura di euro 155 per ogni apprendista che ha frequentato il corso di formazione esterna secondo le disposizioni di legge ed amministrative. In caso di durata inferiore stabilita dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 16 della Legge 196/97, il contributo è concesso in misura proporzionale.

3. Procedure

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero dei dipendenti ammessi a contributo per ogni bacino.

Entro il successivo mese di febbraio gli E.B.A., ovvero in loro assenza le parti sociali competenti per territorio, provvedano ad individuare i criteri di priorità per l'esame delle domande. In assenza di accordo i criteri saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA.

Per richiedere il contributo, l'impresa deve inoltrare domanda al Fondo Regionale attraverso l'E.B.A. competente per territorio secondo fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dal trimestre solare nel quale è stato ultimato il corso. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dei criteri di priorità deliberati.

FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA

Art. 1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI (OO.AA.) E' istituito il "Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia - F.A.C.L." (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A. secondo quanto previsto dal presente accordo e dalla statuto dell'E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo è istituito in attuazione dell'Accordo interconfederale 21.7.1988 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale della regione Lombardia del 27.11.1989 e successive modificazioni e si propone quale scopo la destinazione delle risorse versate dalle imprese artigiane per le attività previste:
 - a) dall'accordo interconfederale 21.7.1988 al punto 1, primo comma (attività della rappresentanza di bacino e secondo comma (attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali) ;
 - b) dall'accordo interconfederale 3.9.1996 all'art. 4, punto 11 (rappresentanza per la sicurezza) e seguenti.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
 - a) da quanto versato dalle imprese a norma degli accordi richiamati nel precedente articolo;
 - b) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.
2. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi. I contributi di cui al punto a) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 4 - Contributo

1. Sono tenute al versamento del contributo di cui all'art. 3 le imprese appartenenti ai settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA. e le OO.SS. nazionali e dagli accordi interconfederali anche regionali.
2. Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine non si computano:
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. Le imprese dovranno provvedere al versamento del contributo entro il 20 marzo di ogni anno secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Art. 5 - Attribuzione delle risorse ai conti di bacino

1. Entro il 15 di ogni mese l'E.L.B.A. provvede alla ripartizione degli accantonamenti effettuati dalle imprese, e accreditati dall'ente incaricato della riscossione entro la fine del mese precedente, fra i vari bacini sulla base della collocazione territoriale delle imprese.
2. **RAPPRESENTANZA SINDACALE DI BACINO.**
Le quote attribuite ad ogni bacino, al netto del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:
 - a) il 16,7% delle stesse in un conto intestato "Attività congiunte" e relativo alle attività di cui al punto 1), 2° comma, dell'A.I. 21/7/1988;
 - b) il restante 83,3% in un conto intestato "Rappresentanze Sindacali di Bacino" e relativo alle attività di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21/7/1988.

3. **RAPPRESENTANZA TERRITORIALE PER LA SICUREZZA.**

Le quote attribuite ad ogni bacino, al netto delle eventuali spese di riscossione e del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:

- a) il 20% delle stesse in un conto intestato "Programmi congiunti" e relativo alle attività di cui al punto 4.12 dell'A.I. 3.9.1996;
- b) il restante 80% in un conto intestato "Rappresentanza territoriale per la sicurezza" e relativo alle attività di cui al punto 4.1 dell'A.I. 3.9.1996.

4. Nel caso in cui le OO.AA e le OO.SS dovessero concordare criteri di ripartizione fra i bacini diversi dalla provenienza territoriale, gli stessi dovranno essere comunicati all'E.L.B.A..

Art.6 - Contributo alle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.

1. Il F.A.C.L. concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO. AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.
2. Alla fine di ogni trimestre il Comitato del F.A.C.L. autorizza il trasferimento all'E.L.B.A. del contributo per il funzionamento dell'Ente relativo al trimestre scaduto.

Art. 7 - Rendiconti

1. L'E.L.B.A. provvederà a mettere a disposizione del Comitato F.A.C.L. e delle OO.AA. stipulanti i dati di rendiconto mensili. Provvederà inoltre all'invio del rendiconto trimestrale alle organizzazioni nazionali e regionali CGIL-CISL-UIL e Confartigianato-CNA-CASA-CLAAI, previa convalida dello stesso da parte del Comitato del F.A.C.L.
2. Qualora ciò fosse rilevabile dai dati relativi alle imprese versanti le quote attribuite ad ogni bacino nel rendiconto semestrale verranno ulteriormente suddivise sulla base del settore merceologico di appartenenza delle imprese, individuato dal CCNL applicabile alle varie imprese.

Art. 8 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia (Comitato) è composto dai presidenti regionali delle quattro OO.AA. o da loro delegati.
2. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età.
3. La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente o su richiesta scritta di almeno uno dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei componenti del Comitato in carica e saranno fatte constare da verbali sottoscritti da tutti i componenti presenti.
5. Il Comitato dura in carica due anni.

Art. 9- Compiti del Comitato

1. Il Comitato delibera in ordine alla destinazione e delle risorse accantonate nel Fondo nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 2.

Art. 10 - Gestione del Fondo

1. Fermo restando quanto indicato nell'articolo precedente, la gestione delle risorse del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle risorse nei termini previsti dal regolamento e dagli accordi sindacali.
2. Le risorse di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 saranno gestite con contabilità separata.

3. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..
4. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.

Art. 11 - Erogazione delle risorse

1. In base a quanto convenuto nell'Accordo per l'erogazione delle risorse alla rappresentanza sindacale di bacino e alla rappresentanza territoriale per la sicurezza(Allegato A), l'E.L.B.A. provvederà - previa decisione del Comitato del F.A.C.L. - ad accreditare alla fine di ogni trimestre ai Fondi Regionali per la rappresentanza sindacale di bacino e per la rappresentanza territoriale per la sicurezza della CGIL, CISL e UIL le risorse accantonate alla stessa data sui conti di cui al precedente art. 5, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b), corredando la comunicazione dell'avvenuto accredito con i prospetti indicati nel citato accordo.
2. Con le medesime scadenze e modalità si provvederà alla canalizzazione delle risorse accantonate sui conti di cui all'art. 5, punto 2, lettera a) e punto 3, lettera a), secondo quanto previsto dall'Accordo per l'erogazione delle risorse per le attività congiunte di bacino e per i programmi congiunti(Allegato B).

Art. 12 - Funzioni di controllo delle OO.SS.

1. Allo scopo di consentire a CGIL-CISL-UIL regionali il più ampio controllo ad esse attribuito dagli A.I. 21.7.1988 e 3.9.1996, si conviene che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7, i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dalle OO.SS. abbiano accesso a tutta la documentazione attinente la gestione del Fondo, con ampia facoltà di verifica.

Art. 13 - Rendiconto annuale

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Comitato approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
2. Il Comitato redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
3. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dal regolamento e dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Milano, 16-01-2003

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BACINO E ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE PER LA SICUREZZA. - Allegato A)

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.7.1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 3.9.1996 istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 23.12.1999 fra FRAL-CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA e CASA regionali costituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A.;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 7.2.1992 meglio individua la figura dei rappresentanti sindacali di bacino;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 17.6.1997 dà attuazione all' A.I. 3.9.1996

PRESO ATTO

- che CGIL, CISL e UIL regionali hanno proceduto alla costituzione di Fondi rispettivamente denominati:
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CGIL,
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CISL,
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della UIL,aventi per scopo la gestione delle risorse, con contabilità separata, per l'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza da esse rispettivamente riconosciuti e comunicati alle OO.AA., nonché l'erogazione delle medesime risorse ai soggetti interessati;
- che tali Fondi sono dotati di propria individualità e autonomia giuridica e gestionale rispetto alle OO.SS. che li hanno promossi

CONCORDANO

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto in precedenza pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare all'attività dei rappresentati sindacali di bacino e di quelle da destinare all'attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

1) A partire dal 1.1.2003 il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) entro la fine dei primi tre trimestri solari darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito ai Fondi sopra citati di una somma pari alle seguenti percentuali delle risorse complessivamente accreditate ai Fondi per l'anno precedente:

- 20% nel primo trimestre;
- 40% nel secondo trimestre
- 35% nel terzo trimestre

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse relative all'anno precedente accantonate sui conti intestati rispettivamente alla attività dei rappresentanti di bacino e alla attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

La ripartizione delle risorse fra i tre fondi verrà effettuata sulla base delle rispettive indicazioni congiuntamente inviata dalle OO.SS. regionali al F.A.C.L.. La indicazione avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.

Si dà atto che le OO.SS. regionali hanno comunicato che, fino a nuova e congiunta indicazione, le risorse saranno accreditate in modo paritetico ai tre fondi.

Le parti s'incontreranno trimestralmente per verificare l'andamento di quanto previsto al presente punto.

2) In allegato alla comunicazione dell'avvenuto accredito l'E.L.B.A. invierà ai Fondi un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri criteri che le OO.AA. e le OO.SS. regionali dovessero concordare.

- 3) Ognuno dei Fondi provvederà, per i rappresentanti riconosciuti e comunicati dalle OO.SS. regionali rispettivamente promotrici, alla erogazione delle risorse ai soggetti interessati e per le finalità di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21.7.1988 ovvero del punto 4.1 dell'A.I. 3.9.1996.
- 4) I Fondi sono vincolati ad utilizzare le risorse ricevute esclusivamente per le finalità indicate nel punto precedente, restando ad essi preclusa la loro destinazione e utilizzo per qualsiasi altro titolo.
- 5) Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli accordi citati in premessa relativamente ai rappresentanti sindacali di bacino e ai rappresentanti territoriali per la sicurezza.
In particolare si dichiara che con l'accredito delle risorse ai Fondi:
- il F.A.C.L. avrà completamente adempiuto agli obblighi derivanti dagli accordi interconfederali nei confronti di qualsiasi soggetto interessato;
- ai rappresentanti sindacali di bacino e territoriali alla sicurezza resterà escluso ogni rapporto diretto o indiretto con l'E.L.B.A e i Fondi ivi costituiti;
- 6) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e.o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dagli A.I. 21.7.1988 e 3.9.1996.
- 7) Con l'attuazione di quanto previsto nei punti precedenti si intendono esauriti gli obblighi per le OO.AA. in materia.
- 8) Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 23.12.1999, avrà durata fino al 31.12.2003 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER L'ATTIVITA' CONGIUNTA DI BACINO E PER I PROGRAMMI CONGIUNTI - Allegato B)

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.7.1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 3.9.1996 istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 23.12.1999 fra CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA LOMBARDIA e CASA regionali istituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A.;

SI CONCORDA

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto precedentemente pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare alle attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di bacino.

1) A partire dal 1.1.2003 il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) entro la fine dei primi tre trimestri solari darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito agli EBA di una somma pari alle seguenti percentuali delle risorse complessivamente accreditate ad ogni singolo EBA per l'anno precedente:

- 20% nel primo trimestre;
- 40% nel secondo trimestre
- 35% nel terzo trimestre.

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse relative all'anno precedente accantonate nei conti di cui all'art. 11, secondo comma dell'accordo istitutivo del F.A.C.L..

Le parti s'incontreranno trimestralmente per verificare l'andamento di quanto previsto al presente punto.

2) In via transitoria, per i bacini nei quali l'E.B.A. non è ancora stato costituito, le parti sociali comunicheranno congiuntamente all'E.L.B.A. il conto corrente sul quale effettuare l'accredito.

3) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21/7/1988 e 3/9/1996.

Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 23.12.1999, avrà durata fino al 31.12.2003 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

FONDO LOMBARDO BILATERALE PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO NELL'ARTIGIANATO

Viene condiviso:

- l'obiettivo della formazione come strumento diretto all'adeguamento ed all'innovazione delle imprese nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla crescita delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti alle nuove tecnologie introdotte allo sviluppo della competitività
- di monitorare l'andamento del comparto artigiano e di coglierne in anticipo sia le dinamiche che le condizioni atte a favorirne lo sviluppo attraverso l'attivazione dell'osservatorio regionale dell'artigianato;
- l'obiettivo di continuare la formazione dei dipendenti assunti con Contratto di Formazione Lavoro ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale 20.07.95.
- l'utilità di sostenere l'attività del CPRA

Viene assegnato al Fondo Lombardo per la Formazione e il Lavoro nell'Artigianato (F.L.F.) il compito di realizzare gli obiettivi indicati. A tale scopo hanno apportato modifiche allo statuto del F.L.F., il cui nuovo testo viene allegato al presente accordo.

Le parti considerano importante il ruolo del F.L.F. per determinare condizioni favorevoli allo sviluppo del sistema delle imprese e della professionalità dei lavoratori, nell'ambito delle linee strategiche concordate: a tale scopo si impegnano a fornire al F.L.F. indicazioni utili a determinare le linee di attività pluriennali.

Con le medesime finalità le parti, dopo l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, s'incontreranno per verificare l'attuazione delle linee strategiche e dell'attività dell'Ente.

OSSERVATORIO DELL'ARTIGIANATO LOMBARDO

Allo scopo di monitorare l'andamento del comparto artigiano e di coglierne in anticipo sia le dinamiche che le condizioni atte a favorirne lo sviluppo, viene istituito l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato.

In particolare l'Osservatorio:

1. promuove le iniziative utili per realizzare e diffondere una maggiore conoscenza del comparto artigiano;
2. provvede alla raccolta dei dati riguardanti il settore (anche suddiviso per comparti merceologici) anche presso gli enti che ne curano la rilevazione, alla loro analisi e alla diffusione alle parti sociali, sia confederali che di categoria, anche al fine di individuare elementi di conoscenza utili per la contrattazione collettiva regionale;
3. collabora, anche mediante stipula di apposite convenzioni, con altri enti pubblici e privati;
4. fornisce le notizie e le informazioni utili per una migliore conoscenza del comparto e provvede a realizzare anche i progetti definiti fra le parti.

L'Osservatorio è collocato all'interno del F.L.F..

Per l'esercizio della sua attività l'Osservatorio utilizza, oltre ad una quota parte delle risorse del F.L.F. sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, le eventuali risorse determinate dai soci ed eventuali contributi erogati per questa attività da enti pubblici e privati.

In relazione all'Osservatorio è istituito il Comitato Tecnico composto da 12 componenti, con adeguate competenze in relazione ai compiti affidati all'Osservatorio, dei quali 6 indicati dalle OOAA e 6 dalle OOSS, che possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalle organizzazioni che li hanno designati.

Il Comitato Tecnico collabora con il F.L.F. alla impostazione e alla gestione dell'attività ed agli obiettivi dell'Osservatorio.

Il Presidente e il Vice Presidente del F.L.F., qualora non essendo già componenti, possono partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico.

Il F.L.F. presenterà alle Parti Sociali entro il mese di luglio 2003 il relativo progetto, corredato dal parere del Comitato Tecnico, per le decisioni conseguenti

RISORSE FINALIZZATE ALL'OSSERVATORIO E ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Allo scopo di integrare le risorse messe a disposizione dal bilancio del F.L.F. per il funzionamento e l'attività dell'Osservatorio dell'artigianato e alla sicurezza del lavoro, le parti convengono che, a partire dall'anno 2003, le imprese verseranno, unitamente a quanto dovuto per la Rappresentanza Sindacale di Bacino (RSB) un contributo nella misura fissata con accordo delle parti sottoscritte.

Le risorse derivanti da tale versamento saranno attribuite al F.L.F. e saranno finalizzate all'attività dell'Osservatorio e della sicurezza del lavoro sulla base delle decisioni assunte dalle parti firmatarie del presente accordo.

A partire dalla stessa data quanto sopra sostituisce il versamento previsto dall'ipotesi di accordo 8.10.2001.

STATUTO DEL FONDO LOMBARDO BILATERALE PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO NELL'ARTIGIANATO (F.L.F.)

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, C.L.A.A.I., C.N.A., C.A.S.A. (OO.AA.) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (OO.SS.) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "FONDO LOMBARDO BILATERALE PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO NELL'ARTIGIANATO" in breve denominato "F.L.F."
2. Il F.L.F. costituisce parte integrante dell'unico sistema della bilateralità dell'artigianato della Lombardia.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. Il Fondo è costituito in attuazione degli A.I. 2/2/93, 4/5/95 e dell'Accordi Interconfederale Regionale del 16-01-2003, non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:
 - la promozione, il sostegno e lo sviluppo della formazione professionale, anche continua;
 - la promozione della crescita della professionalità dei lavoratori;
 - il monitoraggio dell'occupazione e delle sue dinamiche,
 - la realizzazione dell'osservatorio dell'artigianato.
2. Per l'attuazione dei compiti sopra previsti il F.L.F. potrà avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche che vengano poste a disposizione dalle organizzazioni costituenti, nonché stipulare convenzioni con istituti ed enti particolarmente qualificati e competenti.
3. Il F.L.F. terrà altresì contatto con gli enti e le istituzioni pubbliche preposte, anche al fine di usufruire delle risorse finanziarie pubbliche previste per gli scopi e le iniziative elencate precedentemente sulla base del programma di attività.
4. Il F.L.F. potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le organizzazioni costituenti. In particolare il F.L.F. garantirà il sostegno all'attività del CPRA come previsto dal Verbale d'Intesa del 17/06/97 e ss.mm.
5. Per l'attuazione degli scopi sopra definiti potrà essere adottato apposito regolamento che dovrà essere predisposto congiuntamente dai soci fondatori.

Art. 3 - Sede e durata

5. Il F.L.F. ha durata illimitata e sede in Milano.
6. In attuazione dell'accordo del 16-01-2003 viene attribuito agli EBA il compito di realizzare sul territorio le iniziative individuate dal F.L.F.

Art. 4 - Soci

1. Sono soci del F.L.F. le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.

Art. 5 - Recesso del socio

1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante disdetta degli A.I. regionali del 27/11/89, del 7/2/92 e seguenti, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione al F.L.F..

Art. 6 - Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito:
 - a) dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane secondo quanto previsto dagli accordi tra le OO.AA. e le OO.SS. regionali;
 - b) da eventuali contributi pubblici e privati;
 - c) dagli interessi ed utili che dovessero derivare dalle entrate e dal patrimonio del F.L.F.;
 - d) da ogni altro provento, bene o credito che spetti o affluisca al F.L.F. a qualsiasi titolo.
2. Il F.L.F. risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditori dell'F.L.F. hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

Art. 7 - Organi dell'associazione

1. Sono organi del F.L.F.:
 - - L'Assemblea
 - - il Consiglio di Amministrazione
 - - Il Presidente e il Vice Presidente
 - - il Collegio dei Revisori

Art. 8 - Assemblea

7. L'assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle OO.AA. e in numero di 12 dalle OO.SS. e rimane in carica due anni.
8. La nomina di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
9. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega, farsi rappresentare in assemblea da altro componente.
10. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
11. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Chi presiede l'assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
12. Al termine dell'assemblea viene approvato il verbale redatto da un Segretario, nominato dall'assemblea. Il verbale sarà inviato ai soci.

Art. 9 - Assemblea ordinaria

5. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - bilancio dell'esercizio sociale;
 - relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dal F.L.F..
 - individuazione delle linee strategiche.
6. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e della relazione relativa all'attività svolta.

7. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata o fax o con mezzi equipollenti, da inviare ai componenti e ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.
8. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera in materia di procedure per la liquidazione del F.L.F., relative modalità e nomina dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle OO.AA. e in numero di sei dalle OO.SS..
2. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica due anni.
Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni amministratore ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente.
4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono fatte mediante avviso da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax o con altri mezzi equipollenti, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno nove dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti in proprio o per delega.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai soci.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente su designazione dei soci CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, ed il Vice Presidente su designazione dei soci CGIL, CISL, UIL. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione medesimo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del F.L.F. e sta per esso in giudizio.

7. Il Presidente e il Vice Presidente sovrintendono al funzionamento dell'Ente e svolgono ogni altro compito che venga loro delegato dal Consiglio di Amministrazione.
8. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
9. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.

Art. 14 - Rimborsi spese e compensi

1. I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi decisi dal Consiglio.
2. I compensi per il funzionamento degli organi di cui all'art. 7 e l'eventuale rimborso spese ai soci saranno stabiliti mediante accordo fra questi ultimi.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Viene nominato dall'Assemblea e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea che lo ha nominato.
2. Il Presidente deve essere scelto di comune accordo dai soci fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili. Un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.AA. e un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.SS..
3. All'atto della nomina viene deliberato il compenso dei componenti il Collegio, secondo le indicazioni concordate dai soci.
4. Per quanto compatibile, si applica al Collegio dei Revisori il disposto degli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile.

Art. 16 - Deliberazioni degli organi

1. Gli organi del F.L.F. non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle parti sociali regionali.

Art. 17 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il Bilancio dell'esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio e sull'attività svolta., dalla relazione del Collegio dei Revisori, e ne invia copia ai soci .
- 3 Entro il mese di **novembre** di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di previsione e il piano di attività per l'esercizio successivo, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra i soci.
- 4 Il Bilancio di Previsione annuale è il documento che delinea le politiche economiche e finanziarie dell'ente per l'esercizio.

Art. 18 - Avanzi di gestione

1. Gli avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo dell'attività dell'ente, salva diversa determinazione dei soci.

Art. 19 - Scioglimento

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l'ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art. 5 da parte di tutte le OO.AA. e/o di tutte le OO.SS. regionali.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, provvede alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. regionali che risultino essere soci al momento dello scioglimento, ed uno designato di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Milano.
3. L'assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti della Lombardia su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS.:

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Art. 21 - Modifiche dello statuto

1. Il presente statuto sostituisce quello in vigore alla data odierna e potrà essere modificato mediante accordo fra i soci .

Art. 22 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano

VERBALE DI INTESA 17/06/1997
PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 3.9.96
(con le modifiche apportate dall'accordo 16-01-2003)

PREMESSA

Le parti riconoscono che in Lombardia il comparto dell'artigianato e delle piccole imprese è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e contribuisce in modo significativo a mantenere ed a sviluppare l'occupazione.

Le parti riconoscono che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell'impresa la loro opera professionale. Pertanto le parti ritengono che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutte le componenti dell'impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le normative introdotte dal Decreto Legge 626/94 e seg. non sempre tengono conto delle peculiarità dimensionali ed organizzative delle imprese artigiane.

Per quanto sopra indicato le parti riconoscono l'importanza che, fermo restando gli obiettivi e i principi contenuti nel decreto legislativo suddetto, vengono individuate modalità applicative e formalità semplificate per l'artigianato.

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante della presente intesa, si stipula e si conviene quanto segue:

1. ORGANISMI PARITETICI ARTIGIANATO (OPTA)

Le funzioni degli Organismi Paritetici Artigianato previste dall'A.I. 3/9/96 sono attribuite agli EBA territoriali. Tali funzioni vengono esercitate attraverso un apposito comitato denominato Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA).

Gli accordi territoriali costitutivi degli EBA prevedono la composizione, le regole e le garanzie di funzionamento del comitato, che dovrà essere paritetico e presieduto da un Presidente e da un Vice Presidente.

Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento dei comitati OPTA, interverranno nell'ambito delle rispettive competenze le OO.AA., le OO.SS. regionali e/o il Comitato Paritetico Regionale (CPRA).

2. COMITATO PARITETICO REGIONALE – CPRA

Il CPRA assume i compiti a lui assegnati dall'A.I. del 3/9/96 e tratta su ogni altra materia sottoposta dagli OPTA o dalle parti sociali regionali. Potrà inoltre avanzare proposte alle parti sociali regionali relative all'applicazione degli Accordi Nazionali e Regionali e delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro

Il CPRA è composto da 12 componenti, espressi in numero di 6 dalle OO.AA. e in numero di 6 dalle OO.SS., nominati congiuntamente dalle rispettive parti regionali.

Essi durano in carica due anni.

Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente

Il CPRA si riunisce di norma una volta al mese ed è presieduto dal Presidente di nomina delle OO.AA. regionali o, in sua assenza, dal Vice Presidente di nomina delle OO.SS. regionali.

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, è inviata ai componenti e alle parti sociali regionali almeno 15 giorni prima della data della riunione.

La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno 9 dei componenti o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti o dei loro delegati.

Delle riunioni del CPRA dovrà essere redatto verbale, inviato alle parti sociali, che sarà approvato anche nella seduta successiva.

Il CPRA non può assumere deliberazioni in contrasto con gli accordi regionali.

Il Presidente e il Vice Presidente del CPRA partecipano alle riunioni del Consiglio del F.L.F. quando siano all'ordine del giorno argomenti di interesse del CPRA.

Il CPRA predispone entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e la trasmette alle parti sociali regionali.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il CPRA opera in piena autonomia utilizzando le risorse economiche assegnate dal bilancio del F.L.F. e quelle organizzative e del personale del Sistema Bilaterale.

3. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI

Le parti firmatarie della presente intesa ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

3.1. Rappresentante territoriale

I Rappresentanti territoriali sono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. regionali. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle vigenti disposizioni, sono assolti nelle sedi territorialmente convenute.

A decorrere dall'anno 1998 in relazione al punto 4.11 dell'A.I. le imprese tenute verseranno entro il 20 marzo di ciascuno anno al Fondo regionale per la rappresentanza sindacale euro 5,16 annue per dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal fine non si computano i lavoratori a domicilio ed i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.

L'importo delle euro 5,16 per dipendente è così suddiviso:

euro 4,13 per l'attività dei rappresentanti territoriali

euro 1.03 per rendere funzionale l'attività sul territorio

Per gli anni precedenti l'adempimento di cui sopra è stato assolto mediante contrattazione regionale.

3.2. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)

Nel caso in cui entro il 28 febbraio 1998 le Organizzazioni nazionali di Categoria di cui al punto 5 dell'A.I. del 3 settembre 1996 non abbiano regolamentato il rappresentante aziendale per la sicurezza per le imprese fino a 15 dipendenti, in Lombardia, troverà applicazione la seguente disciplina.

Le imprese provvedono ad informare l'OPTA e i propri lavoratori per la costituzione del rappresentante per la sicurezza al loro interno.

Alla costituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Il verbale di elezione sarà consegnato, entro 6 giorni, dal segretario del seggio al datore di lavoro. Quest'ultimo invierà tempestivamente copia del verbale all'OPTA.

L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura congiunta del segretario del seggio e del datore di lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni.

A tali rappresentanti verrà realizzata la formazione, a cura dell'OPTA, secondo modalità indicate dal CPRA, così come previsto dal precedente punto 2. Per tale formazione sarà rilasciata dall'OPTA apposita certificazione di idoneità. In tal caso le imprese sono esentate dal procedere agli accantonamenti previsti dal punto 4.11 dell'A.I. del 3.9.96.

Nelle imprese in cui è eletto il rappresentante per la sicurezza, gli adempimenti di cui all'art. 19 del Decreto lgs.vo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni saranno assolti a livello aziendale.

A tal fine, al rappresentante vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 10 ore annue per le imprese fino a 5 dipendenti e 16 ore annue per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, escluse le ore necessarie all'espletamento dei compiti di cui alle lettere b),c),d),g),i) e l) dell'art. 19 del Decreto Lgs.vo 242/1996 a modifica del citato Decreto Leg.vo 626/1994.

L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'impresa.

Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Per la sua formazione, al rappresentante aziendale per la sicurezza verranno riconosciute 24 ore annue per la formazione iniziale per il primo anno e 8 ore annue per l'eventuale aggiornamento nel biennio successivo.

In caso di dimissioni o cessazione dell'incarico del rappresentante aziendale per la sicurezza, l'impresa rientra nel sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza fino a quando i lavoratori non provvedono alla nuova nomina.

NORMA TRANSITORIA

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi del rappresentante aziendale per la sicurezza deve darne comunicazione scritta all'OPTA entro il 20 marzo 1998. In tal caso il versamento al Fondo Regionale resterà sospeso fino alla elezione del rappresentante aziendale che dovrà avvenire entro il 30.4.1998.

4. EROGAZIONE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti per la sicurezza sono messi in condizione di operare utilizzando quota parte delle risorse, previste al punto 4.11 dell'A.I. (euro 4,13) che affluiranno nel Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia.

Tali risorse saranno attribuite secondo i criteri e le procedure stabilite dall'accordo regionale del 17.6.1997.

5. FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Le parti firmatarie la presente intesa rinviando a quanto convenuto nell'accordo regionale del 17.6.1997 relativo alla ristrutturazione degli Enti Paritetici Lombardi, nella parte in cui disciplina la materia.

Con tale formazione si ritengono adempiuti gli obblighi di formazione previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali in materia di sicurezza.

DETERMINAZIONE DEI VERSAMENTI ALL'ELBA

PREMESSO

che gli accordi sottoscritti il 16-01-2003 prevedono versamenti a carico delle imprese, i cui importi sono stabiliti mediante accordo fra le parti;
che si tratta quindi di procedere alla determinazione delle somme da versare a partire dal 1.1.2003

si conviene quanto segue.

Contributo al FTP

Il contributo annuale dovuto dalle imprese al Fondo Tutela Professionalità, previsto dall'art. 9 dell'accordo del F.T.P. del 16-01-2003, è fissato in euro 41,32 lordi: l'importo è aumentato a euro 45,31 se il versamento è effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza prevista.

Le parti si danno atto che, alla luce degli incontri avvenuti nel 1995 con l'INPS regionale della Lombardia, ai versamenti e alle erogazioni delle provvidenze da parte del F.T.P. si applicano le disposizioni dell'art. 12, comma 4, lettera f) della legge 30.4.1969 e successive modificazioni.

Di conseguenza dovranno essere assoggettati al contributo previdenziale di solidarietà, per la parte destinata alle provvidenze a favore dei lavoratori e nella misura prevista dalle disposizioni di legge, i versamenti al F.T.P. da parte delle imprese, mentre saranno esentate da contribuzione le erogazioni delle provvidenze ai singoli lavoratori.

A decorrere quindi dal 1.1.2003, le imprese verseranno al F.T.P. la somma netta di euro 38,01 per ogni dipendente (al netto del contributo di solidarietà): l'importo è aumentato a euro 42,00 se il versamento è effettuato oltre i trenta giorni successivi alla data dovuta.. Con gli altri contributi dovuti all'INPS per il mese di riferimento, le imprese verseranno il contributo di solidarietà nella misura di euro 3,31 per ogni dipendente.

Tali importi si applicano per tutti i versamenti effettuati a far data dal 01/01/2003.

Per il periodo 2003-2004 l'ELBA in caso di versamenti effettuati con oltre un mese di ritardo provvederà a chiedere l'integrazione per la maggiorazione dovuta. Tale integrazione dovrà essere versata prima dell'erogazione delle provvidenze.

Contributi al F.A.C.L.

- a) Il contributo per la rappresentanza sindacale di bacino previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) dell'accordo istitutivo del F.A.C.L. del 16-01-2003 è fissato in euro 4,65 per dipendente.
- b) Il contributo per la rappresentanza territoriale alla sicurezza previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'accordo istitutivo del F.A.C.L. del 16-01-2003 è fissato in euro 5,16 per dipendente.

Contributo per la sicurezza e l'osservatorio

Il contributo previsto dalla lettera B) dell'accordo per il rilancio dell'attività del F.L.F. del 16-01-2003, è fissato in euro 0,50 per dipendente. L'importo del contributo va versato unitamente a quello previsto dalla lettera a) del precedente punto e calcolato con i medesimi criteri.

Le risorse derivanti dal versamento sono attribuite trimestralmente al F.L.F. con i criteri e le modalità previste dall'allegato A) dell'accordo istitutivo del FACL del 16-01-2003.

Fino a diversa determinazione delle parti, tali risorse saranno finalizzate alle seguenti attività:

- per il 20% alla attività dell'Osservatorio;
- per il 25% al funzionamento e all'attività del CPRA;
- per il restante 55% a disposizione del CPRA per il sostegno di progetti territoriali per la promozione e il miglioramento della sicurezza presentati dagli EBA. e per la formazione dei RLST.

ENTI BILATERALI ARTIGIANATO TERRITORIALI - EBA

- 1) Allo scopo di rendere funzionale ed organica la gestione della bilateralità nel territorio lombardo vengono costituiti gli Enti Bilaterali dell'Artigianato. La denominazione dell'Ente è la seguente: "Ente Bilaterale dell'Artigianato (seguito dal nome del bacino) o, più brevemente, "E.B.A. (seguito dal nome del bacino)".
- 2) Gli E.B.A. sono lo strumento attraverso il quale
 - 2.1) si concretizza sul territorio l'attività degli enti regionali:
in particolare:
 - a) in attuazione dell'A.I.R.(accordo FTP) del 16-01-2003 viene attribuito agli E.B.A. il compito di raccolta, istruttoria e rilascio della conformità delle pratiche per ottenere le provvidenze del Fondo Tutela professionalità.
 - b) in attuazione dell'accordo (accordo FLF) del 16-01-2003 viene attribuito agli EBA il compito di realizzare sul territorio le iniziative individuate dal F.L.F.
 - c) in attuazione dell'A.I.R. del 3.9.1996 vengono attribuite agli E.B.A. le funzioni degli O.P.T.A..
 - d) in attuazione degli A.I.R. vigenti vengono attribuite agli E.B.A. le funzioni relative all'approvazione dei contratti di formazione e la realizzazione della eventuale formazione residenziale.
 - e) Gli EBA inoltre potranno
 - fornire parere preventivo al Consiglio di Amministrazione dell'ELBA sulle richieste di rateazione;
 - formulare proposte ai Consigli di Amministrazione degli Enti e dei Comitati Regionali per il miglioramento della funzionalità degli stessi;
 - inoltrare al Consiglio di Amministrazione del FLF proposte di nuove iniziative;
 - inoltrare alle parti sociali regionali proposte di nuove provvidenze regionali del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.
 - 2.2) si realizza la bilateralità decisa dalle parti sociali a livello territoriale.
in questo ambito potranno, anche, essere individuati interventi aggiuntivi o integrativi rispetto a quelli previsti da ELBA. In questo caso il versamento dei relativi contributi sarà contrattualmente obbligatorio e potrà, tramite convenzione, essere effettuato all'ELBA insieme a quello dei contributi previsti a livello regionale. Tali interventi saranno concessi esclusivamente alle imprese iscritte a ELBA.
- 3) Gli EBA sono uno strumento importante per la promozione del sistema della bilateralità lombarda e della previdenza complementare contrattualmente prevista. In particolare predispongono iniziative per diffondere e migliorare la conoscenza degli Enti Bilaterali e favorire il versamento dei contributi ai Fondi gestiti dall'ELBA.
- 4) L'E.B.A. è costituito mediante accordo sindacale fra le OO.AA. e le OO.SS. territorialmente competenti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, contenente lo statuto e l'indicazione degli eventuali altri compiti assegnati all'ente.
Previa intesa con le OO.AA. e le OO.SS. regionali, tale accordo potrà individuare livelli territoriali per l'E.B.A. diversi dal bacino.
Nel caso in cui, successivamente alla data di costituzione dell'EBA, sorgano sul territorio nuove associazioni aderenti alle organizzazioni regionali e non ancora firmatarie degli accordi costitutivi dell'EBA, le stesse saranno autorizzate in via transitoria a istituire sportelli ELBA. L'ELBA corrisponderà a tali sportelli un compenso nella misura determinata dalle parti.
La durata della fase transitoria, nonché il compenso che ELBA corrisponderà a tali sportelli, saranno decisi attraverso accordo regionale tra le Parti.
- 5) L'appartenenza al sistema della bilateralità della Lombardia è subordinata alla condizione che l'accordo istitutivo e lo statuto dell'E.B.A. rispondano ai seguenti requisiti:
 - la denominazione dovrà essere quella indicata al punto 1) e dovrà essere utilizzato il logo indicato dagli Enti Bilaterali Regionali.;
 - gli scopi e le finalità dovranno essere quelli indicati al punto 2);
 - i soci dovranno essere le OO.AA. e le OO.SS. indicate al punto 4);
 - la composizione degli organi dovrà essere paritetica fra le OO.AA. e le OO.SS.;

- la gestione delle risorse dovrà essere di competenza del Consiglio di Amministrazione (comunque denominato);
 - Il Consiglio di Amministrazione (comunque denominato) potrà delegare parte delle funzioni ad esso attribuite ad apposite commissioni o comitati di sua nomina.
 - dovrà essere previsto l'obbligo di attenersi alle procedure e alle decisioni degli Enti e dei Comitati Bilaterali regionali per le materie di loro competenza;
 - (*) dovrà essere previsto l'obbligo, in caso di scioglimento dell'ente, di destinare il patrimonio netto risultante dalla liquidazione a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS. regionali.
Allo scopo di adempiere a quanto sopra prescritto, gli E.B.A. invieranno, entro un mese dalla loro adozione, copia dell'accordo e dello statuto (o delle loro modificazioni) al Collegio dei Garanti presso l'E.L.B.A. per la verifica della loro corrispondenza ai requisiti indicati. Le parti territoriali dovranno apportare le eventuali modifiche richieste dal Collegio dei Garanti.
- 6) A concorso delle spese per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dal livello regionale, all'E.B.A. vengono attribuite:
- le risorse di pertinenza del bacino relative alla "attività congiunta" e ai "programmi congiunti"
 - una quota parte delle risorse versate al Fondo Tutela Professionalità, dalle imprese del bacino, nella misura stabilita con accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali: il trasferimento all'E.B.A. avverrà con cadenza semestrale;
 - una quota parte delle risorse attribuite al F.L.F. per le singole attività delegate al territorio a rimborso delle attività svolte dagli E.B.A.
- 7) Entro il 30 aprile di ogni anno gli E.B.A. approvano il bilancio dell'esercizio precedente e la relazione dell'attività svolta, con particolare attenzione alla promozione delle adesioni al sistema della bilateralità. Entro il successivo 31 maggio ne invia copia all'E.L.B.A. il quale ne invia copia alle parti sociali regionali.
- 8) In via transitoria, nei bacini nei quali l'E.B.A. non è stato costituito o non gli siano state attribuite le funzioni di cui al punto 2:
- il rilascio del parere di conformità per le provvidenze del F.T.P. sarà effettuato dal comitato paritetico territoriale (CPT) previsto dall'accordo regionale del 17.6.1997;
 - la raccolta e l'istruttoria delle pratiche per le provvidenze del FTP sarà affidata agli sportelli ELBA che potranno essere unitari o promossi dalle singole corrispondenti strutture territoriali delle parti sociali firmatarie, sulla base di apposite convenzioni;
 - a rimborso forfetario di tutti gli oneri sostenuti, l'ELBA corrisponderà agli sportelli una somma nella misura determinata mediante accordo delle parti sociali regionali;
 - le funzioni dell'OPTA saranno esercitate dagli OPTA territoriali di cui all'accordo interconfederale regionale del 17 giugno 1997;
 - l'approvazione dei contratti di formazione sarà svolta dalle attuali commissioni bilaterali territoriali previste dagli accordi interconfederali vigenti.

Nota a verbale: le parti sociali regionali entro il primo trimestre 2003 istituiranno una commissione paritetica che affronti le questioni relative alle conseguenze di un eventuale scioglimento degli EBA e delle relative problematiche derivanti dalla destinazione del patrimonio

Accordo per la costituzione degli enti bilaterali territoriali. – Allegato A)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GLI SPORTELLI E.L.B.A.

FRA

L'E.L.B.A. _____

E

La OO.AA. territoriale _____ (o società/ente _____ dalla stessa indicata)

OPPURE

La OO.SS. territoriale _____ (o società/ente _____ dalla stessa indicata)

OPPURE

La struttura _____ (individuata dall'accordo territoriale del _____)

Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

La OO.AA.(o società)/La OO.SS. (o società)/La struttura mette a disposizione dell'E.L.B.A. gli uffici siti in _____ perché fungano da sportello dell'E.L.B.A.

Art. 2

Lo sportello dovrà essere aperto al pubblico almeno 12 ore la settimana. L'orario di apertura sarà portato a conoscenza dell'E.L.B.A.

Il personale addetto allo sportello dovrà essere adeguatamente formato per svolgere le attività assegnate allo sportello.

Lo sportello dovrà comunicare all'E.L.B.A. il nominativo del responsabile per i rapporti con la sede principale dell'E.L.B.A.

Lo sportello si impegna a dare esecuzione a tutte le istruzioni operative deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente convenzione.

Art. 3

Lo sportello si impegna a fornire sia alle imprese che ai lavoratori interessati le informazioni, i moduli per le domande e a ricevere le domande per le provvidenze.

Lo sportello provvederà inoltre all'istruttoria delle pratiche e al loro inoltro

L'E.L.B.A. doterà gli sportelli di codice identificativo, registro di protocollo, targa.

La documentazione si intende pervenuta all'E.L.B.A. al momento della presentazione allo sportello che ne rilascerà relativa ricevuta.

Art. 4

L'E.L.B.A. si riserva il diritto di rivalersi degli eventuali danni ad essa imputati derivanti da omissioni o ritardata consegna di documentazione relativa alle varie pratiche riconducibili alla responsabilità dello sportello.

Art. 5

A fronte degli impegni assunti e a rimborso forfetario delle relative spese, l'E.L.B.A. corrisponderà un compenso sulla base di quanto previsto al punto 6 del verbale d'intesa 16-01-2003 oltre all'IVA eventualmente dovuta, da erogare in quattro rate trimestrali posticipate.

Art. 6

Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge o di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

OO.AA. o società

E.L.B.A.

OO.SS. o società

*Struttura

*Indicare l'ipotesi che ricorre.

COORDINAMENTO SISTEMA ENTI BILATERALI

Convengono che la bilateralità in Lombardia è costituita da un unico sistema nonché sull'opportunità che tale sistema sia articolato su due livelli, uno regionale realizzato attraverso E.L.B.A., F.L.F. e C.P.R.A., e l'altro territoriale costituito dagli E.B.A..

L'appartenenza all'unico sistema della bilateralità richiede una collaborazione fra gli Enti e i Comitati, regionali e territoriali, nel rispetto delle missioni loro attribuite dalle parti, attraverso le opportune forme di coordinamento. Quanto sopra sia per valorizzare il ruolo di "sistema" che per ottimizzare i costi.

L'armonizzazione dell'attività di E.L.B.A., F.L.F. e C.P.R.A. si realizza attraverso la istituzione di un coordinamento fra i due enti e il comitato composto dalle rispettive presidenze.

Compito del coordinamento, che si riunisce periodicamente, è quello di realizzare le necessarie sinergie fra i due enti e il comitato, al fine di migliorare l'immagine e l'attività complessiva del sistema regionale ed ottimizzarne la gestione, evitando anche, nei limiti del possibile, la duplicazione dei costi. In particolare sarà prestata attenzione alla gestione unitaria del sistema informativo e all'attività di promozione del sistema della bilateralità, nonché ai rapporti con gli E.B.A..

Al fine di migliorare la collaborazione fra il livello regionale e quello territoriale, almeno due volte l'anno le presidenze degli Enti e dei Comitati Regionali e Territoriali s'incontreranno per verificare lo stato del funzionamento della bilateralità in Lombardia e per valutare eventuali proposte per il suo miglioramento, anche da eventualmente avanzare alle OO.AA. e OO.SS. regionali.

Nel rispetto degli statuti e degli accordi regionali, l'attività degli Enti e Comitati regionali si svolge sulla base delle indicazioni fornite dalle parti firmatarie del presente accordo, utili a determinare le linee di attività pluriennali.

Allo scopo di verificare l'attuazione delle linee strategiche e dell'attività degli enti e comitati regionali le parti si incontreranno periodicamente con le rispettive presidenze

VERBALE DI INTESA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DEL 16-01-2003

in relazione all'accordo regionale del 16-01-2003, convengono quanto segue.

1. RISORSE PER IL DECENTRAMENTO

La quota delle risorse di cui al secondo alinea del punto 6 dell'accordo regionale per la costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali è fissata in euro 2,07 per dipendente, calcolata sul numero dei dipendenti dalle imprese con sede nel bacino di competenza per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

Nel caso in cui non sia costituito l'EBA o , qualora costituito non svolga ancora le funzioni previste dal punto 2.1.a dell'accordo la quota di risorse da erogare agli sportelli convenzionati sarà complessivamente pari a euro 1,65 per dipendente, calcolata sul numero dei dipendenti dalle imprese con sede nel bacino di competenza per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

Le risorse di cui sopra saranno corrisposte agli sportelli convenzionati in proporzione alle pratiche da ciascuno presentate, secondo il seguente schema:

- a) calcolo del "valore pratica", ottenuto mediante la divisione delle risorse complessive da attribuire al bacino per il numero totale delle pratiche approvate provenienti dal bacino; il "valore pratica" non potrà in ogni caso superare l'importo di euro 10,33;
- b) individuazione delle risorse da erogare ad ogni singolo sportello mediante la moltiplicazione del "valore pratica" per il numero di pratiche approvate presentate presso ciascun sportello.

Al fine di consentire ai singoli bacini condizioni minime di funzionalità, le risorse minime da garantire a ciascun EBA a norma dell'accordo del 16-01-2003 sono fissate in euro 20.700 l'anno.

L'integrazione fino al raggiungimento di tale somma avverrà mediante:

1. l'utilizzo delle risorse non distribuite ai bacini per i quali si applica la norma transitoria;
2. la riduzione proporzionale degli stanziamenti dovuti agli altri E.B.A..

Le risorse previste per gli sportelli al punto 4,ultimo capoverso, dell' accordo 16.01-2003 (EBA) sono fissate in euro 1.000 l'anno e in euro 10,33 per ogni pratica presentata dagli stessi e approvata dall'ELBA. Tali risorse saranno detratte da quelle di competenza dell'EBA.

Nota a Verbale: le parti sociali si impegnano a verificare la possibilità di individuare un sistema premiante che riconosca agli EBA i risultati di incremento di nuove iscrizioni di imprese.

2. CONTRIBUTI DEI FONDI ALL'ELBA

Con riferimento al 3° comma dell'art. 13 dell'accordo istitutivo del F.T.P. e all'art. 6 dell'accordo istitutivo del FACL, le parti fissano il contributo dei due fondi a copertura delle spese di funzionamento dell'ELBA, al netto delle spese per il decentramento, nella misura massima dell'8,5%, per il F.T.P. calcolato sulle somme ad essi versate dalle imprese mentre per il FACL si fa riferimento al punto 3 dell'art. 10 dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Nota a verbale: Le parti s'incontreranno entro il mese di giugno per la verifica della congruità del valore sopra riportato.

3. COMPENSI PER GLI ORGANI DELL'E.L.B.A., DEL FONDO LOMBARDO FORMAZIONE E DEL CPRA

A titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la messa a disposizione dei componenti degli organismi, vengono corrisposte alle organizzazioni che li hanno nominati i seguenti compensi lordi:

- Presidente: euro 5.200 l'anno
- Vice Presidente: euro 5.200 l'anno
- Altri consiglieri di amministrazione: euro 100 per ogni riunione del Consiglio alla quale siano effettivamente presenti.

- Presidente del Collegio dei Revisori: euro 2.350 l'anno
- Altri revisori: euro 1.550 l'anno

Nota a verbale: per il presidente ed il vice presidente di E.L.B.A., in considerazione del maggior carico di impegno derivante dalla momentanea mancanza della figura del responsabile operativo dell'ente, per l'anno 2003 l'importo del compenso è raddoppiato.

4. ART. 8 ACCORDO FTP - FASE SPERIMENTALE

Per l'anno 2004 le modalità di denuncia e versamento previste dall'art. 8 dell'accordo del F.T.P. del 16-01-2003 sono da considerarsi sperimentali.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di maggio 2004, procederà alla verifica della sperimentazione, deliberando o la definitiva messa a regime dell'art. 8 oppure sottoponendo alle parti sociali le opportune soluzioni.

5. FASE TRANSITORIA

Al fine di evitare disagi alle imprese, ai lavoratori dipendenti e all'intero sistema degli Enti Bilaterali, tutte le pratiche presentate fino al 28 febbraio 2003 devono essere tenute valide anche se inoltrate sulla base delle precedenti norme per quanto riguarda i versamenti e le procedure.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA